

Ozolo 2018/3888

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

DI ROMA

per il distretto del Lazio
(ordinanza)

p.p.n. SIUS 2018/7885
(canc. 41 bis o.p.)

Il Tribunale, così composto:

dott. Claudia Dentato	Presidente
dott. Mara Falcone	mag. di sorv.
dott. Bernardo Rossini	esperto
dott. Elisabetta Iannitti	esperto

riunito in camera di consiglio;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.7.2019 nell'ambito del procedimento nei confronti di DIANA ELIO, n. Casal di Principe, detenuto presso CC Rebibbia NC, in regime previsto dall'art. 41 bis o.p., in merito a tempestivo reclamo proposto avverso ordinanza M. sorv. Roma 24.9.2018 in tema di colloqui con familiari;

TITOLO: cumulo P.G. Corte Appello Napoli 7.8.2018;

decorrenza 27.7.2011-fine pena il 13.5.2023;

sentiti il P.G. e il difensore;

OSSERVA

Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 bis o.p., Diana Elio, sottoposto al regime detentivo previsto dell'art. 41 bis o.p., chiedeva la modifica delle condizioni dei colloqui con il figlio, Diana Armando, n. il 28.11.1989, affetto da Sindrome di Down, da fruire stabilmente senza vetro divisorio per tutta la durata del colloquio, così come possibile per i figli minori di 12 anni.

Allegava certificazione della ASL Ce/2 Aversa del 26.2.2008 attestante la patologia sopra detta "con grave ritardo mentale".

* Con ordinanza M.S. Roma 24.9.2018, è stato respinto il reclamo, evidenziandosi:

-che le diverse istanze del detenuto nei termini sopra detti erano state trasmesse per quanto di competenza al Ministro, il quale in taluni casi aveva accolto la richiesta;

-che la presenza del vetro divisorio è da ricollegare alle esigenze di prevenzione tipiche del regime detentivo ex 41 bis o.p.;

-che non si rileva una eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti desumibile dalla modalità imposta, poiché sono da privilegiare le ragioni poste a base della misura.

Con articolato appello al Tribunale di Sorveglianza in sede, da intendersi quale reclamo, si è dedotta la competenza esclusiva del m. sorv. a decidere le istanze dei detenuti relative alla lesioni di diritti soggettivi o interessi legittimi dei medesimi e la disparità di trattamento tra figlio minore di anni 12 e figlio affetto da Sindrome di Down maggiore di 12 anni.

* Magistrato di Sorveglianza si dichiara
Incompetente a decidere sul punto e trasmettere
per quanto di competenza al Ministro delle Giustizie.

In via subordinata, si è chiesta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della circolare D.A.AP. 3676/6126 del 2.10.2017 e dell'art. 41 o.p., nella parte in cui si tratta in maniera diversa e discriminatoria la situazione sopra esposta.

In via gradata, sollevarsi conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato: Ministro della Giustizia da un lato, magistrato di sorveglianza dall'altro.

Richiamandosi la disciplina operante in materia, si ritiene: che il divieto di colloquio tra il Diana ed il figlio maggiorenne invalido costituisce una grave compressione del rapporto familiare; che determina traumi e disagi nel ragazzo, il quale nel corso della detenzione del padre è stato autorizzato dal Ministro 3 o 4 volte ad effettuare il colloquio senza vetro divisorio; che non è mai stato notificato al reclamante un provvedimento di rigetto dell'istanza, contenente le ragioni del diniego; che il divieto si pone in senso opposto alle plurime norme penitenziarie, e non, poste a tutela dei legami familiari; che non sia giustificato da ragioni di sicurezza e di prevenzione, poiché altrimenti non sarebbe stato autorizzato mai.

Nel reclamo si argomenta poi sulle residue istanze.

In atti si rinviene nota dell'istituto del 6.9.2018, con cui si è riferito che: la materia è regolata dall'art. 41 bis o.p. e art. 16 della Circolare DAP n. 3676/6126 2.10.2018; che, in conformità a tale disciplina, le istanze del Diana per effettuare colloqui visivi senza vetro divisorio con il figlio maggiorenne erano state inoltrate al Ministro; che in alcuni casi la richiesta era stata accolta in altri negata.

Orbene, già con la sentenza n. 26 del 1999 la Corte Costituzionale riconosceva la sussistenza di diritti inviolabili dell'uomo che non possono essere annullati dalla condizione di persona sottoposta a restrizione della libertà personale; diritti che se lesi dall'amministrazione penitenziaria possono essere fatti valere attraverso una procedura giurisdizionale che assicuri le garanzie minime previste dalla Costituzione ovvero la possibilità di contraddittorio, con decisione impugnabile con ricorso in Cassazione.

Da qui la dichiarazione di illegittimità degli art. 35 e 69, co IV o.p. "nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale", con invito al legislatore ad individuare il rimedio giurisdizionale di carattere generale per la violazione di diritti soggettivi dei detenuti derivanti da atti dell'amministrazione penitenziaria.

Nel silenzio del legislatore le S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza 25079 del 26.2.2003 hanno individuato il procedimento da utilizzare allo scopo in quello previsto dall'art. 14 ter o.p. e quindi nel reclamo da presentarsi al magistrato di sorveglianza, che decideva con ordinanza ricorribile per cassazione, decisione cui la Corte Costituzionale, chiamata da ultimo a pronunciarsi sul conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato sollevato dal M. sorveglianza Roma, ha riconosciuto carattere vincolante dovendo ricevere concreta applicazione, non potendo essere privata di effetti pratici da provvedimento dell'amministrazione penitenziaria o di altre autorità (cfr. Corte Cost. n. 135 del 7.6.2013).

Con l'art. 35 bis o.p., come introdotto dal d.l. 146/2013, convertito con L. n. 10 del 22.2.2014, è stato infine disciplinato il cd. "reclamo giurisdizionale" in caso di "inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge

e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti".

Il riconoscimento, sia a livello costituzionale che di normativa penitenziaria, del valore fondamentale della famiglia e dei rapporti affettivi che nascono al suo interno, come di seguito esplicitato, consente di ritenere ammissibile il presente reclamo, in quanto con esso si invoca la tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, quello al mantenimento delle relazioni familiari, di cui si lamenta la compressione da parte dell'amministrazione penitenziaria, con conseguenze pregiudizievoli nella sfera individuale tali da legittimare la tutela giurisdizionale dinanzi al M. sorveglianza.

I diritti della famiglia sono riconosciuti dalla Costituzione (artt. 2, 29, 30, 31).

Anche a livello sovranazionale la tutela della vita familiare trova riconoscimento nell'art. 8 CEDU e nell'art. 3 Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ratificata con L. 176/1991).

L'ordinamento penitenziario, nel rispetto dei principi e dei diritti costituzionalmente garantiti, attribuisce grande rilevanza al mantenimento delle relazioni familiari: la famiglia è infatti considerata come una risorsa nel processo di reinserimento del reo e l'art. 15 o.p. al fine prevede *"il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia"*, a tale norma si aggiunge quella di cui all'art. 18 co. 3 o.p., in materia di *"colloqui, corrispondenza e informazione"* che sancisce *"particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari, colloqui che devono essere salvaguardati anche in caso di applicazione del regime detentivo della sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis o.p."*

L'ordinamento penitenziario non assolve però solo alla funzione di agevolazione dei rapporti familiari, ma anche a quella di promozione degli stessi rapporti, compito riservato dalla Costituzione agli organi dello Stato.

In particolare, l'art. 28 o.p. stabilisce che *"particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie"*.

Ebbene, il principale istituto mediante il quale si realizza la finalità del mantenimento dei contatti diretti tra i detenuti e i loro familiari, anche per i detenuti sottoposto alla disciplina derogatoria dell'art. 41 bis o.p., è quello dei colloqui, sia pure con le norme particolari vigenti per tale tipo di detenuti (riduzione del numero di colloqui mensili, utilizzo di locali attrezzati con mezzi divisorii per impedire il passaggio di oggetti, divieto di colloquio con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali, videoregistrazione del colloquio), tese a prevenire ed impedire collegamenti tra detenuti di elevata pericolosità sociale, condannati per reati di criminalità organizzata, ed affiliati in libertà, che potrebbero realizzarsi anche attraverso contatti familiari.

Per il fine preventivo tipico della misura, l'art. 41 bis o.p., prevede che essi possano effettuarsi una volta al mese e che debbano svolgersi *"in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti"* e che siano videoregistrati; ulteriori restrizioni che esorbitino dai limiti di legge e che non appaiano strettamente necessarie rispetto alle esigenze di sicurezza che si vogliono garantire, devono ritenersi ingiustificate secondo i

parametri della ragionevolezza, congruità e proporzionalità, e tali da non comprimere i diritti basilari, afferenti ai bisogni primari della persona ristretta che di essi resta titolare, anche se sottoposta a regime differenziato e la cui tutela costituisce il limite invalicabile alla potestà punitiva dello Stato.

L'applicazione del regime differenziato e la conseguente sospensione delle regole di trattamento ordinario non può comporta, né può comportare la soppressione del trattamento individualizzato e dei diritti inviolabili della persona (cfr. Corte Cost. nn. 349/93, 410/93, 351/96, 376/97 e 354/2010).

Sulla base di tali parametri va valutato il caso.

Con il reclamo si reputano lesive le modalità dei colloqui tra il Diana ed il figlio Armando, solo in via eccezionale autorizzati senza il vetro divisorio e senza che, nei casi di rigetto dell'istanza, siano palesati i motivi del diniego.

Si deduce che per la patologia di cui è portatore, la posizione di Diana Armando non è diversa da un bambino sotto i 12 anni.

Al riguardo, in data odierna è stata integrata la documentazione sanitaria già in atti, producendosi verbale INPS del 28.11.2011, di verifica su visita sulla permanenza dei requisiti per usufruire della pensione, assegno e indennità disposta ai sensi dell'art. 20 co. 2 L. 102/2009.

In esso si attesta a carico di Diana Armando "grave ritardo mentale in paziente affetto da Sindrome di Down"; all'esame obiettivo si evidenzia "grave compromissione delle funzioni psichiche superiori". Per questo già dichiarato invalido civile al 100% con certificazione del 26.2.2008 della Commissione invalidi civili di Casal di Principe.

In conclusione si dispone l'esonero da future visite di revisione per applicazione del DM 2.8.2007 con giudizio definitivo del giovane, dichiarato "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani".

E' stata poi prodotta relazione, invero risalente al 2014, redatta dalla dott.ssa Livoli, psicologa e psicoterapeuta, in cui si evidenziavano le difficoltà del ragazzo a seguito dell'impossibilità di avere un contatto fisico con il padre in occasione delle visite in istituto di pena; tale circostanza gli comportava uno stato di dolore con ricadute in un quadro di instabilità psichica generale. Si esponeva poi che un soggetto "portatore di trisomia 21, anche se ormai maggiorenne, risulta comunque psichicamente fragile e con un Q.I. inferiore alla norma", seppure nella specie ben compensato.

Alla luce di quanto esposto, il reclamo si ritiene meritevole di accoglimento, poiché le prescrizioni relative ai colloqui con figlio maggiorenne, previste dal regime detentivo ex art. 41 bis o.p., si reputano inutilmente vessatorie, fortemente lesive del rapporto familiare e non supportate da motivate ragioni di ordine e sicurezza, se, com'è vero, in taluni casi il Ministro ha autorizzato il colloquio tra i familiari senza il vetro divisorio.

Con riferimento specifico a Diana Armando, poiché evidentemente il ritardo mentale può essere più o meno grave in soggetti affetti da Sindrome di Down, è stato documentato un irreversibile stato di "grave ritardo mentale" a causa di detta patologia, che, a prescindere dalla equiparazione o meno, sotto il profilo intellettuale, ad un bambino di 12 anni

-giudizio che non compete a questo collegio- lo rende più vulnerabile dal punto di vista affettivo e, sotto altro profilo, incapace di prestarsi a veicolare informazioni concludenti all'esterno.

Peraltro, va considerato che in ogni caso, è previsto il controllo auditivo e la registrazione del colloquio, come da disposizione dell'A.G. per l'istituto ove si trova il Diana.

In conclusione, il divieto di colloquio senza vetro divisorio tra il reclamante ed il figlio, comporta un grave pregiudizio al rapporto tra padre e figlio, integrante la lesione di un diritto soggettivo, non giustificata da concrete e palesate ragioni di ordine e sicurezza.

L'accoglimento del reclamo, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate nell'interesse del Diana.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis o.p.,

in deroga alla disciplina prevista dall'art. 16 della circolare 2.10.2018 n. 3676/6126 sullo specifico punto,


DISPONE che, in costanza di applicazione del regime detentivo previsto dall'art. 41 bis o.p., i colloqui tra Diana Elio e Diana Armando debbano svolgersi stabilmente senza vetro divisorio per la stessa durata prevista per i figli minori di 12 anni.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni al Direttore dell'istituto e al DAP.

ROMA, 4.7.2019

Il presidente est.
(dott. Claudia Dentato)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 23-8-19

IL CANCELLIERE
di est. Laura Peolicelli



REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA c/c

la Casa Circondariale Maschile N.C. "Rebibbia" Roma

Ufficio Matricola

In data 26-08-19 alle ore 14²⁵ il sottoscritto ha provveduto a notificare il presente atto al det.

DIANA ELIO

qui ristretto, mediante consegna di una copia mani proprie.

F.L.C.S. in data, ora e luogo di cui sopra.

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Roma, 23-8-19

ASSISTENTE GIUDIZIARIA
FRANCESCA AIESSI

Il detenuto

[Signature]

Il verbalizzante

[Signature]